



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 64/22 DEL 28.12.2018

Oggetto: Sistema regionale dei servizi per la tutela della salute mentale dei minori. Approvazione del sistema tariffario e delle schede requisiti minimi autorizzativi delle strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali. Approvazione preliminare dei requisiti di accreditamento istituzionale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama la Delib.G.R. n. 53/8 del 29.12.2014 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni recante "Programmazione nel settore della Salute mentale per gli anni 2015-2016. Assistenza residenziale e semiresidenziale: recepimento delle intese Stato-Regioni pertinenti (Rep. Atti n. 116 del 17.10.2013 e n. 138 del 13.11.2014); definizione delle tipologie di struttura, dei numeri di posti letto e delle capacità operative autorizzabili ed accreditabili", con la quale sono state definite, tra le altre, le tipologie di struttura per i minori e la relativa programmazione regionale in termini di posti letto e posti paziente/die autorizzabili ed accreditabili.

L'Assessore rammenta, altresì, che la detta programmazione è stata successivamente ridefinita con la Delib.G.R. n. 66/22 del 23.12.2015, al fine di fornire indicazioni per un percorso di evoluzione del sistema utile al raggiungimento graduale degli obiettivi di cui alla menzionata Delib.G.R. n. 53/8 del 2014.

L'Assessore richiama le Delib.G.R. n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010, con le quali sono stati approvati in via definitiva i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione per l'esercizio e di accreditamento istituzionale delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo alla Giunta regionale il compito di prevedere il periodico aggiornamento con il presupposto di valorizzare il processo di miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza.

L'Assessore, in particolare, ricorda che i requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione delle strutture residenziali psichiatriche per i minori (SRAGDAM) sono attualmente definiti dalla scheda n. 08e allegata alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, mentre i requisiti ulteriori sono definiti dalla scheda 9e allegata alla Delib.G.R. n. 26/10 del 6.5.2008.

L'Assessore rileva che, in linea col trend registrato sul territorio nazionale, negli ultimi anni vi è stato un aumento di domanda di servizi di Neuropsichiatria infantile e che, per far fronte alla esigenza di rivisitare il sistema regionale al fine di renderlo più idoneo alla soddisfazione dei mutanti bisogni



della popolazione, è stato istituito presso la Direzione generale della Sanità il "Gruppo Tecnico NPIA finalizzato alla definizione di interventi terapeutici e riabilitativi rivolti a minori con disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza, alla classificazione delle tipologie di strutture terapeutiche e riabilitative residenziali e semi-residenziali e all'elaborazione dei relativi requisiti autorizzativi e di accreditamento istituzionale"; il Gruppo Tecnico in parola ha formulato una proposta sui principi generali, i livelli di intensità assistenziali e relative tipologie di strutture in linea con quanto riportato nell'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni rep. atti n. 138 del 13.11.2014. Sulla base delle proposte formulate dal Gruppo Tecnico NPIA il Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie ha elaborato e approvato le schede relative alle strutture di seguito elencate:

1. Struttura Residenziale Psichiatrica per Minori per Trattamenti ad Alta Intensità (ex SRMAI) (SRP1);
2. Struttura Residenziale Psichiatrica per Minori per Trattamenti a Media Intensità (ex SRMAE) (SRP2);
3. Percorso per Trattamenti a Bassa Intensità (SRP3);
4. Struttura Semiresidenziale Psichiatrica per Minori (SRP1) (SRP2).

L'Assessore rappresenta che i percorsi terapeutici offerti nelle strutture di cui ai numeri 1 e 2 corrispondono, rispettivamente, ai percorsi offerti nelle c.d. strutture SRMAI e SRMAE di cui all'allegato n. 2 della Delib.G.R. n. 53/8 del 2014, ai percorsi residenziali ad alta intensità terapeutico riabilitativa e a media intensità terapeutico riabilitativa di cui all'Accordo Stato regioni n. 138 del 2014, nonché ai trattamenti terapeutico riabilitativi di cui all'art. 32, comma 3, lett. a e b del D.P.C.M. del 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (Gazzetta ufficiale S.O. del 18.3.2017).

Riguardo al percorso di cura di cui al n. 3, l'Assessore rileva che la sua attivazione è prevista sia nelle strutture sanitarie di cui al punto 2 sopra, sia nelle strutture sociali di cui al punto B.1 dell'allegato alla Delib.G.R. n. 53/7 del 29.10.2018; in tal modo il percorso a bassa intensità svolge una duplice funzione: di accompagnamento e preparazione alla dimissione dei pazienti nel primo caso, di integrazione fra servizi sociali e sanitari nel secondo.

In relazione, ancora, alle strutture di cui al n. 4, l'Assessore precisa che esse sono previste sia all'Accordo Stato regioni n. 138 del 2014, sia dal D.P.C.M 12.1.2017, art. 3, comma 4.



In linea con quanto stabilito dai su menzionati Accordo e D.P.C.M., l'Assessore precisa che a tutte le strutture del presente provvedimento si accede per inserimento diretto del Servizio Territoriale di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza competente, previa definizione di un Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI), il cui monitoraggio periodico spetta al Servizio inviante, così come la verifica del raggiungimento degli obiettivi al termine dell'inserimento nella struttura ospitante.

L'Assessore riferisce che i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture oggetto della presente deliberazione sono contenuti nelle schede allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegati da 1 a 6) e che sostituiscono integralmente le schede 8e di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010 e 9e di cui alla Delib.G.R. n. 26/10 del 6.5.2008.

Relativamente al sistema tariffario da applicare alle strutture in parola, l'Assessore propone di adottare quello sviluppato dagli uffici competenti, riportato nell'allegato n. 7 alla presente deliberazione per farne parte sostanziale ed integrante, precisando quanto segue:

- le tariffe proposte sono tutte a carico esclusivo del Sistema Sanitario Regionale, come stabilito dal su citato D.P.C.M.;
- la tariffa stabilita per il percorso a bassa intensità di cui al punto 3 sopra, quando attivato nelle strutture sociali, è onnicomprensiva del costo di trasferta per raggiungere la struttura in cui risiede il paziente, che di configura di fatto come un domicilio; i costi della trasferta sono stati valorizzati con lo stesso metodo utilizzato per il computo dei costi di trasferta per le Cure Domiciliari Integrate (Delib.G. R. n. 35/17 del 10 luglio 2018) e sono distinti per comuni di zone urbana (con più di 200.000 abitanti), intermedia (con più di 69.000 abitanti e fino a 200.000) e rurale (fino a 69.000 abitanti);
- l'unità di misura della tariffa della struttura semiresidenziale di cui al punto 4 sopra è l'inserimento di massimo 6 ore giornaliere, pertanto per gli inserimenti superiori a tale durata dovrà essere corrisposto il doppio della corrispondente tariffa di cui all'allegato n. 7; tale sistema di calibrazione della tariffa si è reso necessario in funzione della tipologia di utenti che, di norma, frequentano le Istituzioni Scolastiche per almeno mezza giornata.

L'Assessore precisa che qualora le strutture dispongano di un numero di posti letto inferiore a 10, dovranno dare concreta prova della sostenibilità del proprio assetto economico finanziario.



L'Assessore sottolinea che sono fatti salvi tutti i procedimenti amministrativi in corso per l'autorizzazione alla realizzazione i cui relativi termini seguiranno la propria decorrenza naturale. Restano immutati, altresì, tutti i termini e scadenze relativi ad autorizzazioni e/o accreditamenti già acquisiti. È opportuno rammentare, a tale proposito, che, ai sensi della Delib.G.R. n. 67/22 del 29.12.2015, la validità del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria è fissato in un anno per le strutture di bassa complessità, due anni per le strutture di media complessità, con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale, e tre anni per le strutture di alta complessità con la previsione della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori a cadenza semestrale; successivamente al rilascio del "parere di compatibilità" positivo, la richiesta di autorizzazione all'esercizio dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dello stesso; in caso contrario il parere perderà la propria validità e potrà essere rinnovato una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi.

Per quanto attiene alla sottoscrizione dei nuovi contratti con le strutture oggetto della presente deliberazione, l'Assessore ricorda che dovrà essere utilizzato lo schema-tipo di contratto per la salute mentale di cui alla Delib.G.R. n. 21/12 del 24.4.2018, allegato 3.

L'Assessore, infine, osserva che le innovazioni del sistema regionale della NPIA proposto nella presente deliberazione richiede una ridefinizione della relativa programmazione regionale e propone di adempiere con successivo atto, col quale sarà ridisegnato anche la più ampia rete dei servizi afferenti all'area della NPIA.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

DELIBERA

- di approvare le schede dei requisiti generali minimi autorizzativi e requisiti minimi specifici autorizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche, allegati nn. 1, 2, 3, 4, e 5 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che gli allegati n. 1 e n. 6 alla presente deliberazione sostituiscono le schede 8e di cui alla Delib.G.R.n. 47/42 del 30.12.2010 e 9e di cui alla Delib.G.R.n. 26/10 del 6.5.2008;
- di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della



- competente Commissione consiliare, come previsto dall'art. 7 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, in riferimento ai requisiti ulteriori di accreditamento riportati in allegato n. 6;
- di approvare il sistema tariffario a carico del Sistema Sanitario Regionale di cui all'allegato n. 7 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale entrerà in vigore dal 1° giorno del mese successivo alla approvazione della presente deliberazione;
 - di stabilire che la tariffa per la Struttura Semiresidenziale Psichiatrica per Minori di cui all'allegato n. 7 si riferisce ad un inserimento massimo di 6 ore giornaliere e che per eventuali inserimenti superiori a tale durata si dovrà corrispondere una tariffa doppia;
 - di stabilire che gli schemi tipo di contratto da sottoscrivere con le strutture oggetto del presente provvedimento sono quelle di cui all'allegato n. 3 alla Delib.G.R. n. 21/12 del 24.4.2018;
 - di rimandare ad atto successivo la programmazione regionale della rete dei servizi afferenti all'area della NPIA e la definizione della più ampia rete dei servizi afferenti all'area della NPIA.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru